

Codice A2006B

D.D. 30 marzo 2021, n. 62

Museo Regionale di Scienze Naturali. Cartellonistica sicurezza antincendio immobile in Torino - Via Giolitti 36. Affidamento ditta SICURNET srl. CIG ZAF30ECF18. Spesa di 682,63 (o.f.i.). Capitolo 112151/2021.



ATTO DD 62/A2006B/2021

DEL 30/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

A2006B - Museo regionale di scienze naturali

OGGETTO: Museo Regionale di Scienze Naturali. Cartellonistica sicurezza antincendio immobile in Torino - Via Giolitti 36. Affidamento ditta SICURNET srl. CIG ZAF30ECF18. Spesa di 682,63 (o.f.i.). Capitolo 112151/2021.

Premesso che:

- nel cortile interno della “Lavanderia” del Museo Regionale di Scienze Naturali con accesso dal passo carraio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino in via San Massimo 24 è presente una struttura metallica per lo stoccaggio di recipienti contenenti liquido infiammabile, in particolare alcool 99,9% utilizzato dalla Sezione di Zoologia per la conservazione dei reperti in liquido quali anfibi, rettili e pesci;
- come da comunicazione dell’ RSPP del Museo del 27.11.2019 la normativa di prevenzioni incendi richiede particolare attenzione alla conservazione e allo stoccaggio di prodotti facilmente infiammabili;
- in merito alla cartellonistica da utilizzarsi l’RSPP segnala che occorre che i recipienti stoccati situati nel cortile del Museo riportino etichette che avvertano in lettere del pericolo fisico di infiammabilità.

Ritenuto pertanto di procedere con l’acquisto di adeguata cartellonistica di sicurezza antincendio a integrazione di quella esistente da apporsi sia ai recipienti atti a contenere il liquido infiammabile, sia alla struttura metallica di stoccaggio.

Dato atto che la fornitura necessaria consiste in:

- n. 40 etichette autoadesive 57x57 mm, 6 per foglio, con pittogramma di pericolo con fiamma;
- n. 5 cartelli 500x333 mm “SOSTANZE PERICOLOSE - ALCOL ETILICO”;
- n. 4 cartelli 350x125 mm “VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE”;
- n. 4 cartelli 350x125 mm “VIETATO L’INGRESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE”;
- n. 4 cartelli 350x125 mm “ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI”;
- n. 40 etichette autoadesive 57x57 mm, 6 per foglio, “TOSSICITA’ ACUTA”.

Atteso che è stata chiesta, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e tramite trattativa diretta sulla piattaforma e-procurement SINTEL, un'offerta ai seguenti operatori economici per la fornitura sopra citata, per l'importo a base d'asta di € 601,00 oltre IVA:

- SICURNET Torino Srl di Rivoli (TO),
- FIAMMA Srl di Torino,
- FERRARI ANCINCENDIO di Ferrari Stefano di Paterno Dugnano (MI),
- Global safety Srl di Novi Ligure (AL),
- Professione Sicurezza Srl di Cernusco sul Naviglio (MI).

Dato atto che l'unico operatore economico che ha risposto nei tempi richiesti e con una offerta ritenuta valida è la Società SICURNET Torino Srl, che si è dichiarata disponibile a praticare uno sconto del 5% dall'applicazione del ribasso d'asta e un ulteriore sconto del 2% ai fini dell'esonero cauzione, ai sensi art. 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. trattandosi di prestazioni specialistiche, come richiesto alla Ditta in sede di richiesta di offerta e che pertanto l'importo della fornitura ammonta a Euro 559,53, oltre IVA.

Considerato che il prezzo, tenuto conto delle prestazioni richieste, è da ritenere congruo con riferimento ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

Considerato che alla spesa di Euro 682,63 (o.f.i.) si fa fronte con i fondi del Capitolo 112151 missione 01, programma 10 del bilancio provvisorio gestionale 2020-2023 per l'anno finanziario 2021.

Considerato inoltre che la spesa sopra citata è assunta ai sensi della legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio n. 31 del 23/12/2020 e non rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti di spesa, trattandosi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 1 comma 3 della citata legge.

Ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale.

Dato altresì atto che, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice CIG da riportare sulla fatturazione è il seguente: CIG ZAF30ECF18.

Ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Marco Chiriotti, Responsabile ad Interim del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016

Tutto ciò premesso.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · Vista la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del museo regionale di scienze naturali".
- · Visti gli art 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- · Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale".
- · Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport".
- · Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
- · Vista la Legge regionale n. 2 del 4 marzo 2003 "Legge finanziaria per l'anno 2003".
- · Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
- · Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. s.m.i..
- · Vista la legge regionale n. 31 del 23/12/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie".
- · Vista la D.G.R. n. 26-2777 del 15/01/2021 recante "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile".
- · Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.
- · Vista la Legge 266 del 22/11/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i..
- · Visto il Capitolo 112151, missione 01 programma 10, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità finanziaria per l'esercizio 2021.

determina

Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite trattativa diretta sulla piattaforma e-procurement SINTEL, alla Società SICURNET Torino SRL con sede in Rivoli (TO), Via V. Carlo Leone, 11/a (P. IVA 11480410015 - cod. benef. 366125) la fornitura di cartellonistica di sicurezza antincendio, come in premessa indicata, presso l'immobile sito in Torino, via Giolitti 36, sede del Museo Regionale di Scienze Naturali, per un importo complessivo di Euro 559,53 + Euro 123,10 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (CIG: ZAF30ECF18).

Alla spesa complessiva di Euro 682,63 (o.f.c.) si fa fare fronte con i fondi del Capitolo 112151

bilancio provvisorio gestionale 2021-2023 per l'anno finanziario 2021. (Missione 01, Programma 10), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che la spesa sopra citata è assunta ai sensi della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e non rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti di spesa trattandosi di spesa obbligatoria.

Di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma succitata con le modalità stabilite contrattualmente e a seguito di presentazione di fattura e del rilascio dell'attestato di regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Chiriotti.

Di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 629, lettera b), la somma complessiva di Euro 682,63 risulta così suddivisa:

- Euro 559,53 quale imponibile da versare al beneficiario;
- Euro 123,10 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario: SICURNET Torino SRL con sede in Rivoli (TO), V. Carlo Leone, 11/a

Importo: € 682,63 (o.f.c.)

Responsabile del procedimento (RUP): Dott. Marco Chiriotti

Modalità di individuazione del beneficiario: ordine diretto tramite richiesta di preventivi su piattaforma di e-procurement SINTEL ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 22 ottobre 2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

Allegato

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) ~~confezionamento~~, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Data	*		Spett.le Ditta
Protocollo	*	/A2006B	SICURNET Torino Srl Via Carlo Leone, 11/a Rivoli (Torino)
Classificazione	2.80 FI/2021A		
	<i>* Segnatura di protocollo riportata nei metadati e DOQUI ACTA</i>		Pec: sicurnettorino@pec.it

OGGETTO: Fornitura Cartellonistica sicurezza antincendio immobile in Torino - Via Giolitti 36 - Museo Regionale di Scienze Regionali. **CIG ZAF30ECF18.**

Con determinazione n. xxx del xxxx è stata affidata a codesta ditta la fornitura indicata in oggetto, alle condizioni dell'offerta presentata tramite il sistema di e-procurement SINTEL per l'importo di € 559,53, oltre IVA, al netto del ribasso del 2% ai fini esonero cauzione ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i...

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, Via Giolitti 36 - 10123 Torino, Tel. 011 4324075, e-mail : marco.chiriotti@regione.piemonte.it, Responsabile del procedimento: Dott. Marco Chiriotti.

Le prestazioni consistono nella fornitura di :

- n. 40 etichette autoadesive 57x57 mm, 6 per foglio (pittogramma di pericolo con fiamma);
- n. 5 cartelli 500x333 mm SOSTANZE PERICOLOSE – ALCOL ETILICO;
- n. 4 cartelli 350x125 mm VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE;
- n. 4 cartelli 350x125 mm VIETATO L'INGRESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE;
- n. 4 cartelli 350x125 mm ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI;
- n. 40 etichette autoadesive 57x57 mm, 6 per foglio, TOSSICITA' ACUTA.

La consegna dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto contrattualmente sarà applicata una penale pari all'uno per mille, ferma l'applicazione dell'art. 1382 del Codice Civile.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e previa attestazione di regolarità dell'esecuzione della fornitura.

Il pagamento della fornitura sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport/Settore Museo Regionale di Scienze Naturali (**codice univoco YVDPFP**), Via Giolitti 36 - 10123 Torino (P.IVA 02843860012 - C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice Iban), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Sulla fattura dovranno, inoltre, essere riportati il seguente numero di CIG ZAF30ECF18 e, nella causale, gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (DD n. xx del xxx).

Il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente condizionato all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell'INPS o dell'INAIL.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia".
- 2) La ditta affidataria deve comunicare alla Settore Museo Regionale di Scienze Naturali gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 3) Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali non esegue alcun pagamento alla ditta affidataria in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
- 4) Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del 27.04.2016:

- 1) Durante l'esecuzione del contratto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento citato, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
- 2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
 - a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;

- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016 del 27.04.2016, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Dirigente Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

Nel rispetto delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 (DGR n. 37-1051 del 21.02.2020), il beneficiario dell'affidamento non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 il beneficiario dell'affidamento rispetterà il Patto di integrità allegato con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tale patto darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto, (circolare trasparenza prot. 22/SA0001 del 19 dicembre 2014).

Il prestatore della fornitura si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Marco Chiriotti
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005